



PRODUZIONE AUTUNNO VERNINE 2018/2019: SINTESI DELLE PROPOSTE ASSICURATIVE:

(l'intenzione è di offrire un valido supporto all'azienda agricola, in maniera da poter operare la scelta assicurativa più adatta)

Vi preghiamo di voler leggere e confrontare attentamente le diverse proposte ed anche le definizioni delle singole garanzie che ogni Compagnia di Assicurazione applica.) S. e. & o.

ITAS ASSICURAZIONI

Copertura assicurativa offerta: Multirischio con franchigia a scalare su tutte le avversità ed integrativa per franchigia fissa 10% su grandine e vento.

Prodotti assicurabili: cereali autunno vernini, colza, fava, favino, favetta, erba medica da foraggio e da seme.

Scadenza assunzioni: come da Piano di Gestione dei Rischi;

Cessazione garanzia: 20 luglio 2019;

Decorrenza garanzia: dalle ore 12 del 1° giorno successivo alla notifica per grandine;

dalle ore 12 del 3° giorno successivo alla notifica per vento;

dalle ore 12 del 12° giorno successivo alla notifica per alluvione, gelo brina , eccesso di pioggia, sbalzo termico e colpo di sole;

dalle ore 12 del 30° giorno successivo alla notifica per vento caldo e siccità;

Riduzioni di prodotto: Non sono ammesse riduzioni di prodotto dall'origine, ma sono proporzionali;

Dati agrometeorologici: in caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei parametri previsti si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti

od Enti pubblici, incluso Radar Meteo. il superamento dei parametri previsti in convenzione sarà verificato per eccesso di pioggia con una tolleranza del 10% rispetto ai dati rilevati;

Nota bene: Relativamente ai rischi Vento forte ed Eccesso di pioggia la cessazione della garanzia avverrà 10 giorni prima della maturazione di raccolta.

segue./.



Soglia e franchigia: sono ammessi a risarcimento i danni che superano la soglia del 20% di danno calcolata sul singolo prodotto/comune. Superata tale percentuale sarà applicata per ciascuna partita assicurata la seguente franchigia a scalare:

Multirischio	Gold
danno%	franchigia %
31	28
32	26
33	24
34	22
35	20
36	18
37	16
38	14
39	12
dal 40 al 100	10

Per il prodotto erba medica da seme la franchigia per gli eventi catastrofali e/o eccesso di pioggia prevalente o singola è fissa e pari al 30%

Scoperto e limite di indennizzo: No scoperto. In nessun caso la Società pagherà più del 70% del valore assicurato per partita al netto di franchigia.

segue./.



CONDIZIONI SPECIALI

Frumento tenero e duro, orzo, avena, triticale e farro:

Garanzia dalla semina ma sono indennizzati anche danni provocati dagli eventi in garanzia che causino mancata germinazione.

La quantità massima assicurabile è pari a 60 q.li/Ha per frumento duro e 70 q.li/Ha per frumento tenero. Salvo idonea documentazione.

La garanzia grandine decorre dalla fase di levata e comunque non prima del 1 marzo;

Le garanzie sbalzo termico, colpo di sole e vento caldo decorrono dalla fase di spigatura e termina alla fine della fioritura.

Garanzia gelo: Verrà considerato in garanzia, il gelo causato da temperature inferiori a -10° fino alla fase di accestimento. Da questa fase in poi sarà considerato in garanzia il gelo al di sotto di 0°;

Esiste una tabella che riconosce il danno di qualità. Per i frumenti e l'orzo la qualità viene calcolata sulla base del peso specifico del prodotto residuo.

Per gli altri prodotti è valutata sul prodotto residuo in base a specifici coefficienti. Tale maggiorazione viene applicata dalla fase di spigatura.

Spese di salvataggio per danni precoci: in casi di danni avvenuti entro le ore 12 del 28 febbraio e che abbiano causato la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata o la morte di almeno il 50% delle piantine su almeno 1 Ha, la Società su richiesta dell'assicurato potrà rimborsare fino ad un massimo del 25% del valore assicurato/Ha per le spese di risemina della coltura.

Colza, Fava, Favino, Favetta:

La garanzia decorre dall'emergenza. La quantità massima assicurabile è pari a 30 q.li/Ha Salvo idonea documentazione.

Spese di salvataggio per danni precoci: in casi di danni avvenuti entro le ore 12 del 31 gennaio e che abbiano causato la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata o la morte di almeno il 50% delle piantine su almeno 1 Ha, la Società su richiesta dell'assicurato potrà rimborsare fino ad un massimo del 25% del valore assicurato/Ha per le spese di risemina della coltura.

segue./.



CONDIZIONI SPECIALI

Leguminose da granella e foraggio:

La garanzia decorre dalla semina per il 1° anno e dal 1/11 per gli anni successivi. Termina alla raccolta per leguminose da granella, salvo per il vento forte allo sfalcio. Per le sole leguminose da foraggio la garanzia è prorogata fino a 7 giorni dalla data dello sfalcio.

Spese di salvataggio per danni precoci: in casi di danni avvenuti entro le ore 12 del 31 gennaio e che abbiano causato la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata o la morte di almeno il 50% delle piantine su almeno 1 Ha, la Società su richiesta dell'assicurato potrà rimborsare fino ad un massimo del 25% del valore assicurato/Ha per le spese di risemina della coltura.

Al fine della liquidazione del danno gli scaglioni del prodotto da raccogliere sono considerat partite a sé stanti.

Erba medica da seme:

La garanzia decorre dalle ore 12 dell 1/11 per erbai dal 2° anno e successivi. In caso di grandine la garanzia è prorogata alla trebbiatura in campo. Per le altre avversità la garanzia cessa all'inizio dello sfalcio. La garanzia sbalzo termico, colpo sole e vento caldo decorre dalla comparsa dei bottoni fiorali e termina all'inizio della formazione dei legumi (da 1 a tre nodi con legumi di colore verde).

segue./.



TASSI DI ASSICURAZIONE APPLICATI DALLA COMPAGNIA

Tassi Compagnia applicati	Fumenti, Orzo, Avena, Triticale, Farro, Colza Fava, Favino, Favetta
	Agev. 6,80 - Non Agevolato 1,00
ipotesi costo carico azienda con clausola salvaguardia al 90%	3,52%

Tassi Compagnia applicati	Erba Medica da seme
	Agev. 15,00 - Non Agevolato 1,00
ipotesi costo carico azienda con clausola salvaguardia al 90%	6,55%

segue./.



Condifesa Verona
CODIVE[®]

ITAS ASSICURAZIONI: LE DEFINIZIONI DEI RISCHI ASSICURABILI

- ALLUVIONE:** Esondazione, dovuta ad eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente;
- BRINA:** Congelamento di rugiada o sublimazione di vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno;
- COLPO SOLE:** Incidenza di raggi solari sotto l'azione di forti calori con temperature di almeno 40° C;
- ECESSO DI PIOGGIA:** Eccesso di disponibilità idrica nel terreno che abbia causato danni alle produzioni assicurate, causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore a 80 mm, calcolate su un arco temporale di 10 giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. Sarà considerato eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come "nubifragio" con intensità di almeno 40 mm riferite nell'arco delle tre ore limitatamente a danni meccanici.
- GELO:** Abbassamento termico inferiore a 0° dovuto a presenza di masse d'aria fredda;
- GRANDINE:** Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili;
- SBALZO TERMICO:** variazione brusca e repentina della temperatura, per valori superiori a 0°, che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento delle temperature di almeno 10° rispetto all'andamento della media delle temperature massime e minime dei 3 giorni che precedono l'evento denunciato;
- SICCITA':** Straordinaria carenza di precipitazioni, pari ad almeno un terzo rispetto alle medie del periodo di riferimento, calcolato in un arco temporale di 30 giorni, pari ad almeno 1/3 rispetto alla media del periodo di riferimento che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico, tale da rendere impossibile l'attuazione di interventi irrigui di soccorso;
- VENTO CALDO:** movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura di almeno 40° possono essere considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico);
- VENTO FORTE:** Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° della scala Beaufort (velocità pari a maggiore a 50 km/h - 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorchè causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. La misurazione della velocità sarà ritenuta valida anche se misurata a livello inferiore ai 10 m di altezza previsti dalla scala di Beaufort;